



Professionisti

Gestione separata INPS

Riferimenti normativi

L. 335/1995

Soggetti obbligati all'iscrizione

Sono obbligati all'iscrizione i seguenti soggetti:

- i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) e che non sono iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza;
- gli incaricati alla vendita a domicilio con reddito professionale annuo superiore a 5.000 euro;
- gli spedizionieri doganali;
- i titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, conferiscono esclusivamente prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ad esclusione del caso in cui l'associato sia già iscritto ad un albo professionale;
- i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate a progetto;
- i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative occasionali senza progetto (c.d. mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore a trenta giorni nell'anno);
- i pensionati di vecchiaia che svolgono collaborazioni coordinate e continuative;
- i professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengano rapporti di collaborazione coordinate e continuativa sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria;
- i soggetti che intrattengano rapporti di collaborazioni coordinate e continuative a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni;
- i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) che non hanno l'obbligo di iscrizione ad autonoma Cassa di previdenza che producano un reddito annuo superiore a 5.000 euro.

Modalità di iscrizione alla Gestione separata

La domanda di iscrizione alla gestione separata può essere effettuata:

- direttamente presso gli sportelli dell'INPS;
- telefonicamente al numero gratuito;
- dal sito www.inps.it utilizzando i servizi on line.

Contributi dovuti

L'importo del contributo dovuto varia in relazione alla tipologia del soggetto obbligato ed all'esistenza o meno di altra forma di tutela previdenziale.

Relativamente al primo aspetto, possiamo distinguere:



Professionisti

- le collaborazioni coordinate e continuative e di collaborazioni coordinate a progetto dove i contributi alla Gestione separata INPS sono:
per 2/3 a carico del committente;
per 1/3 a carico del collaboratore.

In tal caso il versamento del contributo è effettuato dal committente anche per la quota posta a carico del lavoratore.

- i lavoratori autonomi non iscritti ad un'autonoma cassa di previdenza dove i contributi sono interamente a loro carico. Al riguardo è utile osservare che i professionisti hanno la facoltà (e dunque non l'obbligo) di addebitare al committente, in via definitiva, una percentuale pari al 4% dei corrispettivi lordi. Tale importo è soggetto a ritenuta d'acconto in quanto ritenuto parte del compenso professionale e costituisce imponibile ai fini IVA.

Le aliquote contributive relative al 2011 sono le seguenti:

- 26,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla Gestione separata INPS;
- 17% per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altra forma di previdenza, i titolari di pensione diretta, i titolari di pensione di reversibilità.

Diversamente dal caso di iscrizione all'INPS come artigiano o commerciante, la gestione separata INPS non prevede un minimo contributivo.

Invece è previsto un massimale, oltre il quale non sono più dovuti contributi. Per il 2011 esso ammonta a 93.622 euro.

Termini di versamento

- lavoratori autonomi: sono tenuti al versamento del contributo dovuto con il meccanismo degli acconti e dei saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF.

In particolare, il professionista dovrà versare:

- entro il termine per il versamento del saldo IRPEF, il saldo del contributo relativo all'anno precedente;
- entro il termine per il versamento del primo acconto IRPEF, il primo acconto del contributo relativo all'anno in corso pari al 40% del contributo calcolato per l'anno precedente;
- entro il termine per il versamento del secondo saldo IRPEF, il secondo acconto del contributo relativo all'anno in corso pari al 40% del contributo calcolato per l'anno precedente.

- collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a progetto: i contributi devono essere versati dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

Modalità di versamento

I contributi alla Gestione separata INPS devono essere versati utilizzando il modello F24.

Per maggiori informazioni: info@rgabrielli.it